



COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

***REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI RAGAZZI***

Approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 27.11.2013
Modificato con Deliberazione C.C. n. 30 del 27.11.2014
Modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 26.07.2023

ART. 1

1. E' istituito nel Comune il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCR), con l'obiettivo di educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, per renderli protagonisti nel confronto di opinioni ed idee, per consentire loro di elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio e delle scuole, per offrire uno strumento di partecipazione alle scelte nell'interesse del Paese.

ART. 2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri, suggerimenti o richieste di intervento su particolari temi che riguardano direttamente la vita giovanile, nonché farsi portavoce delle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dal mondo scolastico.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa di a) ambiente, b) aggregazione, c) tempo libero, d) sport, e) cultura e spettacolo, f) informazione e comunicazione g) integrazione con i programmi scolastici

ART. 3

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento. Il legame con il mondo scolastico è essenziale per lo svolgimento del CCR.

ART. 4

1. Le decisioni, prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate durante lo stesso dall'incaricato del Comune o della scuola, che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale potrà formulare una proposta scritta circa il problema ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

2. Con riferimento alle proposte di intervento proposte dal CCR, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuarle od intervenire nella modalità più idonea stanziando per tali iniziative eventualmente fondi dedicati.

ART. 5

1. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità. Le sedute sono pubbliche.

2. Presso le scuole di riferimento sarà affissa la convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con possibilità alle stesse ed alla cittadinanza di partecipare.

ART. 6

1. Possono essere eletti, quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli alunni iscritti alle classi-quinta della Scuola Primaria di Rosta.

2. Hanno diritto di elettorato attivo gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Rosta.

ART. 7

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Rosta.

ART. 8

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da un numero di alunni corrispondente a quattro consiglieri per ogni classe quinta della Scuola Primaria di Rosta, oltre al Sindaco, per un totale di 13 consiglieri.
2. Sarà eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità sarà eletto il candidato più anziano.
3. Per ogni classe quinta saranno eletti Consiglieri i quattro candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità il candidato più anziano.
4. La classe che esprimerà il sindaco dei Ragazzi avrà diritto di eleggere i 4 consiglieri oltre al Sindaco, per un totale della classe di cinque eletti.
5. È possibile eleggere candidati anche delle altre classi.
6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica un anno e decade alla chiusura dell'anno scolastico.

ART. 9

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) Entro il mese di dicembre di ogni anno vengono effettuate le attività di candidature dei consiglieri presso la Scuola Primaria di Rosta e di campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc.).
- b) Nel mese di dicembre, il Dirigente scolastico o suo Delegato, fissa la data delle elezioni. Sarà possibile per i candidati presentare i punti del proprio programma elettorale attraverso incontri che il corpo docente potrà valutare di organizzare.
- c) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (tra le ore 9:00 – 11:00) nel giorno prestabilito.
- d) Gli elettori potranno esprimere il loro voto indicando sul foglio sino a tre nominativi. Dovrà essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
- e) Nella singola classe sarà costituito il seggio elettorale che sarà composto, da due scrutatori, un segretario ed un Presidente. Il seggio potrà comprendere gli insegnanti ed il personale tecnico della scuola, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale o dei genitori.
- f) (abrogato)
- g) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e saranno aperte alla singola classe di riferimento.
Le votazioni del CCR saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei voti avuti.
- h) Entro breve termine dalla indicazione dei risultati dello scrutinio gli stessi, con le relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla Segreteria del Comune.
- i) Il Sindaco del Comune pubblica sul sito del Comune gli eletti, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, indice il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- j) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà con cadenza da concordare con il corpo docente presso la sala Consiliare del Comune di Rosta. e/o presso i locali scolastici, secondo modalità concordate tra il corpo docente e l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - ABROGATO

ART. 11

1. Il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di dirigere la discussione, dare e togliere la parola, richiedere approfondimenti e disciplinare gli interventi.

2. Al pubblico è concesso assistere ma non è concesso intervenire.

ART. 12

1. Il Sindaco eletto ha il compito di convocare il Consiglio, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio coadiuvato dal rappresentante dell'Istituto Comprensivo e/o dell'Amministrazione Comunale

ART. 13 ABROGATO

ART. 14

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno del suo mandato. La sede istituzionale del Consiglio è il Palazzo Comunale di Rosta; la sede operativa presso i locali del plesso scolastico.

ART. 15

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con candidati presi dalla classe dei non eletti in base all'ordine delle preferenze ricevute.
2. In caso di decadenza o dimissioni di un candidato espresso da una classe, subentrerà il primo dei non eletti nella stessa classe.

ART. 16

1. La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 17

1. L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione potrà provvedere alla creazione di uno stanziamento di fondi per l'attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.

ART. 18

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.